

L'imposta è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, enfiteusi, superficie) su un bene immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile). In caso di locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario, per le concessioni su aree demaniali è il concessionario. Di seguito si riportano alcune informazioni utili per l'anno **2010**.

**A partire dall'anno 2008 l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esonerate dal pagamento ICI, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9. Maggiori dettagli nel sito internet o rivolgendosi all'Ufficio Tributi.**

Per le abitazioni principali non esonerate dall'imposta e per gli altri immobili soggetti a ICI i parametri sono i seguenti:

**ALIQUOTE:** abitazione principale e relative pertinenze: **4,6 per mille**  
aliquota per gli immobili soggetti agli interventi di cui all'art.1, comma 5, L.449/1997: **3,5 per mille** (MAX 3 anni);  
tutte le altre fattispecie: **6,3 per mille**.

**DETRAZIONE:** ordinaria: **€ 120**

elevata a **€ 250** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi titolari, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, della sola pensione minima o altro assegno previdenziale/assistenziale di importo pari o inferiore, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- essere proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le eventuali pertinenze;
- nuclei familiari composti da soli pensionati titolari di trattamento pensionistico minimo ed eventuali altri familiari con reddito soggetto ad IRPEF non superiore al suddetto trattamento minimo;
- soggetti passivi che, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione o assegno assistenziale non superiore al suddetto trattamento minimo.

### **ABITAZIONE PRINCIPALE:**

Per "*abitazione principale*" si intende l'unità immobiliare (posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione) dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. **Dal 2008 la disciplina dell'abitazione principale viene estesa anche al coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale.** Sono, inoltre, equiparate "*abitazioni principali*" (con applicazione della relativa aliquota e detrazione):

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado purché anagraficamente residenti nelle stesse. La concessione in uso gratuito deve risultare da apposita autocertificazione. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

### **DICHIARAZIONE:**

E' **SOPPRESSO L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE QUANDO LE VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA DIPENDANO DA ATTI PER I QUALI SONO APPLICABILI LE PROCEDURE TELEMATICHE PREVISTE DALL'ART. 3-BIS DEL D.LGS. 463/1997 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL MODELLO UNICO INFORMATICO** (per esempio: variazioni di titolarità, quote di possesso, dati identificativi di fabbricati e terreni, con esclusione delle aree fabbricabili, derivanti da contratti o successioni).

**L'OBBLIGO RIMANE QUANDO SI VUOL FAR VALERE IL DIRITTO AD UN'AGEVOLAZIONE** (abitazione principale - pertinenze - comodato gratuito) **AD UNA RIDUZIONE D'IMPOSTA** (fabbricati inagibili o inabitabili - terreni agricoli posseduti da imprenditori), **AD UN'ESENZIONE** ("orticelli") **E NEI CASI IN CUI GLI ELEMENTI RILEVANTI PER IL TRIBUTO DIPENDANO DA ATTI PER I QUALI NON SONO APPLICABILI LE PROCEDURE TELEMATICHE.**

Deve essere presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili (direttamente o con raccomandata semplice) negli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi - i modelli (formato ministeriale) sono disponibili gratuitamente presso il Comune.

**VERSAMENTI:** Acconto entro il 16 giugno - Saldo dal 1° al 16 dicembre da effettuare sul c.c.p. n. 88706692 intestato a EQUITALIAFRIULIVENEZIAGIULIA SPA = ZOPPOLA-PN-ICI. Qualora l'imposta annua sia uguale o inferiore a Euro 10,00 i versamenti non sono dovuti.

### **AVVERTENZE UTILI:**

- una nuova costruzione diviene "*fabbricato*" ai fini ICI dalla data della "*dichiarazione di fine lavori*";
- L'assegnazione di un immobile con comodato gratuito comporta l'obbligo della dichiarazione che dovrà contenere i seguenti elementi:
  1. Individuazione delle unità immobiliari titolari dell'agevolazione;
  2. Indicazione, nella casella 16, del numero di mesi per i quali si ha diritto all'agevolazione;
  3. Apposizione, nella sezione Annotazioni, della dicitura "*Abitazione principale - art. 4 Regolamento comunale*". Si chiede inoltre di allegare in copia il contratto ove esistente oppure la prescritta dichiarazione (è possibile scaricarlo il fac-simile dal sito);
- L'avvio degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, L.449/1997 sopra descritti comporta l'obbligo della dichiarazione che dovrà contenere i seguenti elementi:
  1. Individuazione delle unità immobiliari titolari dell'agevolazione;
  2. Indicazione, nella casella 16, del numero di mesi per i quali si ha diritto all'agevolazione;
  3. Apposizione, nella sezione Annotazioni, della dicitura "*Interventi di cui all'art.1, comma 5 L.449/1997*".

**AREE EDIFICABILI:** Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2010 sono stati aggiornati i valori di riferimento per le aree edificabili. La relativa tabella è disponibile sia presso l'ufficio tributi del Comune che nel sito internet sotto indicato.

**REGOLAMENTO/VALORI AREE FABBRICABILI/MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE** ecc. sono disponibili anche nel sito internet del Comune [www.comune.zoppola.pn.it](http://www.comune.zoppola.pn.it) - alla voce "SERVIZI".

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Tributi orari: da Lunedì a Venerdì 10.00/12.30 - Lunedì e Giovedì 16.30/17.30. (tel. 0434/577593 - fax 0434/574025 - e-mail: [ici@com-zoppola.regione.fvg.it](mailto:ici@com-zoppola.regione.fvg.it)).